

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 05.04.2011  
C(2011)2127 definitivo

**Oggetto: Aiuto di Stato N 405/2010 – Italia  
Grandi progetti d’investimento (LIP) – 3Sun**

Signor Ministro,

## **1. PROCEDIMENTO**

- (1) In data 11 maggio 2010, con messaggio di posta elettronica protocollato il giorno medesimo dalla Commissione, l’Italia ha dato a quest’ultima notifica preliminare della misura in oggetto. Il 1° giugno 2010 si è tenuta una riunione tra le autorità italiane e i servizi della Commissione.
- (2) In data 20 settembre 2010 l’Italia ha notificato alla Commissione la misura in oggetto, per posta elettronica.
- (3) Con lettera del 17 novembre 2010 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che sono state fornite dalle autorità italiane con lettera del 21 dicembre 2010. In data 28 gennaio 2011 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, trasmesse dalle autorità italiane con lettere del 31 gennaio e dell’11 febbraio 2011.

## **2. DESCRIZIONE DELLA MISURA**

### **2.1. Obiettivo della misura**

- (4) La misura intende promuovere lo sviluppo economico della regione Sicilia – regione ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) – concedendo a 3Sun Srl (di seguito: “3Sun”) aiuti agli investimenti regionali per la

S.E. On. Franco FRATTINI  
Ministro degli Affari esteri  
P.le della Farnesina 1  
00194 Roma  
ITALIA

creazione di un nuovo stabilimento di produzione di moduli fotovoltaici a Catania.

## **2.2. Beneficiario della misura**

### *2.2.1. Beneficiario*

- (5) Il beneficiario della misura – 3Sun – è una joint venture tra STMicroelectronics NV (di seguito: “ST”), Sharp Corporation (di seguito: “Sharp”) ed Enel Green Power SpA (di seguito: “EGP”), in cui ciascuna delle società madri detiene un terzo del capitale azionario della società su cui viene esercitato un controllo congiunto. 3Sun è stata costituita da ST nel luglio 2009 e, successivamente, Sharp ed EGP ne sono diventate azioniste. Le principali attività economiche di 3Sun sono la fabbricazione e l’assemblaggio di moduli fotovoltaici a film sottile prodotti con tecnologia multi-giunzione.

### *2.2.2. Società madri*

- (6) ST è una società di diritto olandese quotata in borsa. Il capitale sociale è per il 69,3% pubblico e per il 27,5% posseduto da ST Holding II BV<sup>1</sup> che, tramite ST Holding BV, è detenuta congiuntamente dal ministero italiano dell’Economia e delle Finanze (50%) e da FTICI SA (50%), a sua volta controllata congiuntamente da Areva SA e CEA Industries SA. L’attività economica principale del gruppo ST è la fabbricazione di schede e componenti elettronici, in particolare prodotti e componenti a semiconduttore.
- (7) Sharp è una società di diritto giapponese quotata in borsa. Le attività economiche principali del gruppo Sharp sono la fabbricazione di prodotti informatici, elettronici ed ottici e la fabbricazione di apparecchiature elettriche, tra cui celle e moduli fotovoltaici, per i quali è uno dei leader del mercato.
- (8) EGP è detenuta al 100% da Enel SpA (denominata in appresso, insieme alle sue controllate, “gruppo Enel”), società di diritto italiano quotata in borsa. Il 68,9% del capitale azionario è pubblico e il 31,3% è detenuto dal ministero italiano dell’Economia e delle Finanze. Le attività economiche principali di EGP e del gruppo Enel, che si svolgono essenzialmente in Italia, sono la generazione, la distribuzione, la fornitura e il commercio di energia elettrica e, più precisamente, per quanto riguarda EGP, la generazione e la distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

### *2.2.3. Altre imprese interessate*

- (9) Enel.si Srl (di seguito: “Enel.si”) è controllata al 100% da EGP. Le attività economiche principali di Enel.si sono la vendita di prodotti e servizi per l’energia sostenibile, inclusi i prodotti fotovoltaici, alla propria rete di affiliati in Italia, nonché la progettazione, lo sviluppo e il coordinamento per l’assemblaggio e l’installazione di sistemi per la generazione di energia da fonti rinnovabili, tra cui i sistemi fotovoltaici, da utilizzare principalmente in impianti su edifici residenziali e strutture industriali o commerciali di piccole o medie dimensioni, in Italia.


---

<sup>1</sup> Il 3,2% è inoltre detenuto da ST come azioni proprie.

- (10) Enel Green Power & Sharp Solar Energy Srl (di seguito: “ESSE”) è una joint venture tra Sharp ed EGP, in cui EGP, Sharp e Sharp Electronics (Italia) SpA, affiliata di Sharp per le vendite in Italia, detengono rispettivamente il 50%, il 40% e il 10% del capitale e su cui esse esercitano un controllo congiunto<sup>2</sup>. Le attività economiche principali di ESSE sono lo sviluppo, la progettazione, la costruzione, la proprietà e la gestione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in alcuni paesi d’Europa, del Medio Oriente e dell’Africa (regione EMEA).

#### 2.2.4. Struttura societaria

- (11) Nella seguente figura 1<sup>3</sup> è rappresentata la struttura societaria semplificata di 3Sun:



- (12) Le autorità italiane hanno precisato che l’aiuto non è destinato né sarà utilizzato per la ristrutturazione finanziaria di un’impresa in difficoltà<sup>4</sup>, il che è confermato dai bilanci certificati e dalle relazioni annuali del beneficiario e delle sue società madri, trasmessi dalle autorità italiane.

### 2.3. Caratteristiche del progetto d’investimento

- (13) Il progetto d’investimento riguarda la creazione di un impianto per la fabbricazione, l’assemblaggio e l’imballaggio di moduli fotovoltaici a film sottile prodotti con tecnologia multi-giunzione. Il progetto dovrebbe portare alla creazione di una capacità di produzione nominale annua di 240 Megawatt peak (MWp<sup>5</sup>), con un tasso di efficienza di conversione energetica<sup>6</sup> pari al [...] %\* fino

<sup>2</sup> Caso COMP/M.5788 Sharp/Enel Green Power/JV (GU C 61 del 13.3.2010, pag. 14).

<sup>3</sup> L’assetto proprietario di ST, EGP e Sharp non è rappresentato.

<sup>4</sup> Secondo la definizione contenuta negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2).

<sup>5</sup> 1 MWp equivale a 1 000 000 di watt peak (Wp). Nel settore fotovoltaico, il watt peak è l’unità di misura utilizzata per la capacità tecnica (potenza nominale) dei moduli fotovoltaici, in condizioni di test standard.

al 2010, dell' [...] % nel 2011 e del [...] % a decorrere dal 2012. A partire dal 2013 è previsto un aumento del [...] % in termini di rendimento nominale (numero dei prodotti fabbricati). I moduli fabbricati e assemblati nell'impianto saranno destinati esclusivamente al commercio all'ingrosso o all'integrazione in sistemi fotovoltaici<sup>7</sup> e non saranno sottoposti ad ulteriore trattamento all'interno dell'impianto.

- (14) I lavori sono iniziati il 1° luglio 2010. Secondo le previsioni, il progetto d'investimento sarà completato il 31 dicembre 2012, data di entrata in funzione dell'impianto, la cui piena capacità nominale sarà raggiunta nel 2013. In questa nuova attività il progetto dovrebbe creare circa 300 posti di lavoro.
- (15) Le spese totali del progetto d'investimento ammontano a 376 100 000 euro in valore nominale. Le spese ammissibili, pari a 358 680 000 euro in valore nominale (attualizzati a 351 982 607 euro)<sup>8</sup>, sono calcolate esclusivamente sulla base dei costi d'investimento che, per quanto concerne gli attivi materiali, riguardano unicamente i nuovi beni.
- (16) Le spese ammissibili includono:
- (a) la progettazione<sup>9</sup> e la realizzazione delle opere murarie;
  - (b) l'acquisto e l'installazione dei macchinari per la linea di produzione e per la linea di assemblaggio e imballaggio dei moduli;
  - (c) l'ampliamento degli impianti elettrici, meccanici e chimici pre-esistenti da collegare alla linea di produzione, inclusa la progettazione<sup>10</sup> e la realizzazione di alcuni di essi;
  - (d) l'acquisizione da Sharp delle licenze d'uso della tecnologia multi-giunzione per la fabbricazione e l'assemblaggio dei moduli fotovoltaici nell'impianto, con diritto di esclusiva nei paesi EMEA. I costi di acquisizione delle licenze non includono le spese relative agli attivi materiali.
- (17) Il progetto d'investimento è realizzato sul sito di un progetto d'investimento di ST ormai interrotto, riguardante la creazione di un impianto per la fabbricazione di wafer di silicio di 300 mm da utilizzare per la produzione di memorie flash (di seguito: "stabilimento M6"), per il quale ST aveva ricevuto un aiuto regionale agli investimenti<sup>11</sup>. Le spese ammissibili sopra elencate escludono esplicitamente

---

<sup>6</sup> L'efficienza di conversione energetica è data dal rapporto tra l'energia elettrica prodotta dalla cella o dal modulo e l'energia solare che incide sulla sua superficie.

\* Parti del testo sono state omesse per evitare la divulgazione di dati riservati. Le omissioni sono indicate da parentesi quadre.

<sup>7</sup> Cfr. punti (50) e (51).

<sup>8</sup> Il calcolo è effettuato in base al tasso d'attualizzazione applicabile del 2,24%, in vigore in Italia al momento della notifica.

<sup>9</sup> Non sono inclusi gli studi di fattibilità, la direzione lavori o i collaudi.

<sup>10</sup> Cfr. nota 9.

<sup>11</sup> Casi SA.13318 (N 844/01) *STMicroelectronics* (GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7) e SA.21049 (N 305/06) *STMicroelectronics* (GU C 28 dell'8.2.2007, pag. 1). Poiché lo stabilimento M6 non è stato completato, l'aiuto concesso nel quadro di queste misure è attualmente oggetto di un'indagine d'ufficio da parte della Commissione (CP 165/10).

le immobilizzazioni pre-esistenti relative ai fabbricati, alle attrezzature o ai macchinari situati nello stabilimento M6 prima del progetto d'investimento.

- (18) Quanto alla concessione di licenze di know-how tecnologico da Sharp, si tratta di attivi immateriali che saranno utilizzati esclusivamente all'interno dell'impianto, saranno inclusi nell'attivo patrimoniale del beneficiario come beni ammortizzabili e rimarranno associati all'impianto per un periodo di almeno cinque anni. Dalle informazioni fornite dalle autorità italiane – che contengono raffronti con altri fornitori per quanto concerne i costi di acquisizione delle licenze di know-how tecnologico e l'efficienza economica delle attrezzature e dei macchinari dal punto di vista della produzione e dello spazio ad essa dedicato – risulta evidente che il trasferimento della licenza di know-how tecnologico da Sharp a 3Sun avviene a prezzi che sono in linea con quelli di mercato e a condizioni su cui la posizione di Sharp quale azionista del beneficiario non ha alcuna incidenza.
- (19) La tabella 1 illustra la ripartizione annua delle spese ammissibili:

Tabella 1

**Spese annue ammissibili (in valore nominale)**

*(in milioni di euro)*

Categoria di spesa	2010	2011	2012	Totale
Opere murarie	[...]	–	–	[...]
Macchinari/attrezzature	[...]	[...]	[...]	[...]
e				
Attività immateriali	[...]	[...]	–	[...]
Totale	[...]	[...]	[...]	358,68

#### **2.4. Caratteristiche dell'aiuto**

- (20) L'aiuto è concesso dal ministero italiano dello Sviluppo economico sotto forma di sovvenzione diretta sulla base del Decreto ministeriale n. 1723 del 24 gennaio 2008, in quanto aiuto individuale rientrante nel regime d'aiuto XR 43/08 "Normativa di attuazione dei contratti di programma"<sup>12</sup>.
- (21) Il beneficiario ha presentato una richiesta d'aiuto il 3 novembre 2009. L'aiuto è stato approvato, in linea di principio, con lettera del 16 dicembre 2009 della banca incaricata della valutazione del progetto d'investimento per conto del ministero italiano dello Sviluppo economico. Il finanziamento dell'aiuto è stato approvato con decisione del 22 luglio 2010 dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).
- (22) L'importo totale dell'aiuto è di 49 056 000 euro in valore nominale (attualizzati a 46 937 666,13 euro<sup>13</sup>), il che corrisponde ad un'intensità d'aiuto, in valore attuale, pari al 13,34% dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL). L'erogazione al

<sup>12</sup> GU C 122 del 20.5.2008, pag. 14.

<sup>13</sup> Cfr. nota 8.

beneficiario avverrà in rate equivalenti annuali di 16 352 000 euro in valore nominale, nel periodo 2011-2013.

- (23) Oltre alla sovvenzione, il progetto d'investimento sarà finanziato anche con riserve e flusso di cassa operativo (205,28 milioni di euro), nonché attraverso lo strumento del "project financing", tra cui prestiti e debiti bancari che non includono alcun elemento d'aiuto di Stato (121,76 milioni di euro).
- (24) L'aiuto è concesso a condizione che il beneficiario mantenga i beni sovvenzionati per un periodo minimo di cinque anni dalla conclusione dell'investimento.
- (25) L'aiuto non è cumulabile con nessun'altra sovvenzione concessa per le medesime spese ammissibili, inclusi gli aiuti erogabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato [ora articoli 107 e 108 del TFUE] agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")<sup>14</sup>.
- (26) Le autorità italiane si sono impegnate a non superare il massimale (49 056 000 euro) né l'intensità d'aiuto notificati (13,34% ESL), nel caso in cui le spese ammissibili differiscano da quelle indicate nella notifica.
- (27) Si sono altresì impegnate a presentare alla Commissione:
  - (a) una copia del contratto d'aiuto concluso tra l'autorità che concede l'aiuto ed il beneficiario, entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;
  - (b) una relazione finale dettagliata, entro sei mesi dal pagamento dell'ultima rata dell'aiuto, come da calendario di pagamento notificato.

### **3. VALUTAZIONE DELLA MISURA**

#### **3.1. Carattere di aiuto di Stato della misura**

- (28) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (29) La misura prevede l'uso di risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, in quanto aiuto concesso dal ministero italiano dello Sviluppo economico tramite fondi pubblici. È selettiva, poiché l'aiuto concesso, liberando 3Sun dagli oneri che normalmente dovrebbero competerle, le conferisce un vantaggio; può pertanto falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Potrebbe inoltre incidere sugli scambi tra Stati membri, in quanto afferente ad un settore – quello della fabbricazione di moduli fotovoltaici – in cui già avvengono simili scambi. Si può perciò ritenere che la misura notificata costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

---

<sup>14</sup> G.U. L. 379 del 28.12.2006, pag. 5.

- (30) Stabilito che la misura notificata costituisce un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è d'uopo considerare se essa risponda ai requisiti di compatibilità con il mercato interno.

### **3.2. Legittimità della misura d'aiuto**

- (31) Notificando la misura in oggetto prima di renderla esecutiva, l'Italia ha ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e ha rispettato l'obbligo di notifica individuale previsto al punto 64 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (di seguito: "gli orientamenti"<sup>15</sup>).
- (32) La misura entrerà in vigore solo dopo la sua approvazione da parte della Commissione.

### **3.3. Compatibilità della misura d'aiuto**

- (33) Poiché l'obiettivo della misura consiste nel promuovere lo sviluppo regionale in una data regione rispondente alla definizione di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (cfr. punto(4)), la compatibilità della stessa con il mercato interno è valutata sulla base degli orientamenti.
- (34) Conformemente alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale relativi all'Italia per il 2007-2013<sup>16</sup>, la regione Sicilia è ammissibile all'aiuto regionale in base alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, con un massimale d'aiuto agli investimenti regionali alle grandi imprese pari al 30% ESL.
- (35) Conformemente ai punti 33 e 34 degli orientamenti, l'aiuto è concesso per un progetto che comporta un investimento iniziale ai sensi del citato punto 34 degli orientamenti, in quanto è prevista la creazione di un nuovo stabilimento (cfr. punti (4) e (13)).
- (36) Conformemente al punto 60 degli orientamenti, il progetto si configura come grande progetto d'investimento, poiché la spesa ammissibile supera i 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi vigenti alla data della notifica (cfr. punto (15)).
- (37) La misura d'aiuto è pertanto valutata ai sensi delle disposizioni degli orientamenti applicabili agli aiuti agli investimenti regionali per grandi progetti d'investimento.

---

<sup>15</sup> GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

<sup>16</sup> GU C 286 del 23.11.2006, pag. 5.

### 3.3.1. *Compatibilità con le disposizioni generali degli orientamenti*

- (38) In base alle disposizioni generali pertinenti degli orientamenti risulta che:
- (a) conformemente al punto 9 degli orientamenti del 2007, il beneficiario non è un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (cfr. punto (12));
  - (b) l'aiuto si riferisce ad un investimento iniziale per la creazione di un nuovo stabilimento; poiché l'acquisizione dei beni connessi allo stabilimento pre-esistente nel sito del progetto d'investimento (stabilimento M6) non rientra tra le spese ammissibili dello stesso, l'aiuto non include, ai sensi del punto 35 degli orientamenti, alcun finanziamento per l'acquisizione di attivi direttamente collegati ad uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso (cfr. punto (17));
  - (c) conformemente al punto 36 degli orientamenti, l'aiuto è calcolato sulla base delle spese relative agli attivi materiali e immateriali risultanti dal progetto d'investimento (cfr. punti (15), (16), (18) e (19));
  - (d) conformemente al punto 50 degli orientamenti, le spese ammissibili riguardano costi d'investimento per fabbricati e impianti o macchinari (cfr. punti (16) e (19));
  - (e) conformemente al punto 54 degli orientamenti, gli attivi acquisiti sono nuovi (cfr. punti (15) e (17));
  - (f) conformemente al punto 55 degli orientamenti, le spese ammissibili per gli attivi immateriali (licenze) non superano il 50% della spesa totale ammissibile (cfr. punto (19));
  - (g) conformemente al punto 56 degli orientamenti, le spese ammissibili per gli attivi immateriali (licenze) sono utilizzate esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto, sono considerate ammortizzabili, figurano all'attivo dell'impresa e resteranno nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto per un periodo di almeno cinque anni. Quanto alla clausola dell'acquisto degli attivi da terzi a condizioni di mercato, sebbene Sharp non sia un soggetto terzo rispetto a 3Sun, i diritti di concessione della licenza di know-how tecnologico comportano un costo in linea con le condizioni di mercato e, per tale motivo, non trasferiscono a Sharp il vantaggio derivante dall'aiuto (cfr. punto (18)). Peraltro, ST ed EGP, in quanto azioniste di 3Sun, ma autonome rispetto a Sharp, non hanno alcun interesse ad accettare, per l'acquisizione della licenza, un prezzo di gran lunga superiore al valore di mercato, che in tal modo conferirebbe a Sharp un vantaggio a scapito di 3Sun;
  - (h) conformemente al punto 38 degli orientamenti, la domanda d'aiuto è stata presentata prima dell'avvio dei lavori del progetto d'investimento e l'autorità responsabile della gestione del regime ha confermato per iscritto che il progetto soddisfaceva le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime, prima che si desse il via alle opere previste (cfr. punti (14) e (21));
  - (i) conformemente al punto 39 degli orientamenti, il contributo finanziario del beneficiario alle spese ammissibili è superiore al 25% delle stesse (cfr. punto (23));



- (j) conformemente al punto 40 degli orientamenti, l'aiuto è subordinato alla condizione che il beneficiario mantenga in essere l'investimento nella regione interessata per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento (cfr. punto (24));
  - (k) conformemente al punto 41 degli orientamenti, l'intensità dell'aiuto in ESL è attualizzata al suo valore alla data della notifica ed è espressa come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili (cfr. punti (15) e (22));
  - (l) conformemente ai punti 71 e 75 degli orientamenti, le regole di cumulo degli aiuti risultano rispettate (cfr. punto (25)).
- (39) Si può pertanto concludere che l'aiuto è conforme alle disposizioni generali previste dagli orientamenti.

### *3.3.2. Compatibilità con le disposizioni degli orientamenti riguardanti gli aiuti ai grandi progetti d'investimento*

#### *3.3.2.1. Progetto d'investimento unico*

- (40) Conformemente al punto 60 degli orientamenti, onde evitare che un grande progetto d'investimento sia artificiosamente suddiviso in sottoprogetti per eludere le disposizioni contenute nel regolamento stesso, esso verrà considerato un progetto unico qualora l'investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell'arco di un periodo di tre anni e consista di elementi del capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile. Per valutare se l'investimento iniziale è economicamente indivisibile, occorre tener conto dei collegamenti tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità geografica, come specificato alla nota 55 degli orientamenti.
- (41) Le autorità italiane hanno precisato che non è stato concesso alcun aiuto all'investimento iniziale per lo stabilimento M6 o per altri progetti che potrebbero essere considerati come un progetto d'investimento unico in relazione alla misura di cui trattasi ed i cui lavori siano iniziati nel triennio che precede l'avvio dei lavori nell'impianto di produzione (dal luglio 2007 al luglio 2010)<sup>17</sup>. Hanno altresì segnalato che non è previsto alcun altro investimento correlato, né in Sicilia né in Italia. Si può pertanto concludere che l'aiuto è conforme alle disposizioni previste al punto 60 degli orientamenti.

#### *3.3.2.2. Correzione dell'intensità dell'aiuto*

- (42) Conformemente al punto 67 degli orientamenti, gli aiuti a finalità regionale a favore di grandi progetti d'investimento sono soggetti ad un massimale corretto come stabilito nel medesimo punto.
- (43) Per il progetto d'investimento in oggetto, in base alla tabella di cui al punto 67 degli orientamenti, a fronte di un massimale d'aiuto a finalità regionale del 30% e di una spesa ammissibile attualizzata pari a 351 982 607 euro, sarebbe autorizzato

---

<sup>17</sup> I lavori riguardanti lo stabilimento M6 sono iniziati nel 2001. Inoltre, come indicato ai punti (17) e (38)(b), l'acquisto degli attivi appartenenti allo stabilimento M6 non rientra nelle spese ammissibili del progetto d'investimento.

un massimale d'aiuto attualizzato di 50 602 225,91 euro. L'aiuto previsto ammonta a 46 937 666,13 euro in valore attuale, il che è inferiore al massimale d'aiuto autorizzabile sopra citato. Si può quindi concludere che l'aiuto è conforme alle disposizioni di cui al punto 67 degli orientamenti.

- (44) Come indicato al punto (26), le autorità italiane si sono peraltro impegnate a non superare il massimale, né l'intensità massima dell'aiuto stabiliti nella presente decisione, nel caso in cui le spese ammissibili differiscano da quelle indicate nella notifica.

#### 3.3.2.3. Compatibilità con le disposizioni di cui al punto 68 degli orientamenti

- (45) Per valutare se le soglie stabilite al punto 68, lettere a) e b), degli orientamenti siano o meno superate, è necessario definire innanzitutto qual è o quali sono il mercato o i mercati del prodotto rilevante, nonché il mercato geografico rilevante per il prodotto o i prodotti interessati dal progetto d'investimento.

- Prodotto/prodotti interessati dal progetto d'investimento

- (46) Il punto 69 degli orientamenti stabilisce che il prodotto interessato è solitamente quello oggetto del progetto d'investimento e che qualora quest'ultimo comporti la produzione di una serie di prodotti diversi è necessario considerare singolarmente ciascuno di essi.

- (47) Il prodotto interessato dal progetto d'investimento è rappresentato da moduli fotovoltaici a film sottile realizzati con tecnologia multi-giunzione (cfr. punti (4) e (13)). Un modulo fotovoltaico a film sottile consiste in un trasduttore in grado di convertire la luce solare in energia elettrica. I moduli a film sottile sono fabbricati mediante deposizione di strati sottili di materiali semiconduttori fotosensibili su lastra o foglio di supporto<sup>18</sup>. La tecnologia multi-funzione si riferisce alla struttura degli strati di semiconduttori.

- (48) Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane in merito al processo di fabbricazione utilizzato nella linea di produzione dei moduli e alla tecnologia utilizzata per il loro assemblaggio, è evidente che nessun altro prodotto, inclusi altri tipi di prodotti fotovoltaici quali le celle o i moduli cristallini, può essere fabbricato nell'impianto senza costi aggiuntivi rilevanti e che i prodotti intermedi e semifiniti o i sottoprodotti fabbricati nell'impianto stesso non possono essere venduti separatamente, poiché per essi non esiste un mercato significativo.

- (49) Conformemente al punto 69 degli orientamenti, qualora il progetto d'investimento riguardi un prodotto intermedio e una parte significativa della produzione non venga venduta sul mercato, il prodotto interessato può essere il prodotto a valle.

- (50) Il prodotto a valle dei moduli fotovoltaici è rappresentato dai sistemi fotovoltaici. Questi ultimi constano di più componenti, tra cui moduli montati in serie, connessioni e guarnizioni meccaniche ed elettriche e attrezzature di regolazione o variazione della produzione di energia elettrica, quali i regolatori di voltaggio e

---

<sup>18</sup> I moduli cristallini sono invece realizzati assemblando celle prodotte a partire da wafer di silicio.

gli investitori. Possono includere anche dispositivi di misurazione, quadri di controllo, cavi, interruttori e altro materiale elettrico. Concepirli per essere integrati in sistemi fotovoltaici e inutilizzabili in altra maniera, i moduli fotovoltaici a film sottile si configurano pertanto come prodotti intermedi.

- (51) I moduli fotovoltaici a film sottile prodotti nell'impianto saranno venduti sulla base di un accordo di somministrazione ("off-take agreement") tra EGP e Sharp<sup>19</sup>, da un lato, e 3Sun, dall'altro. L'accordo, che ha una durata minima di cinque anni a decorrere dall'avvio dell'operatività commerciale dell'impianto, prevede che i moduli siano acquistati da Sharp, ESSE ed EGP con le seguenti modalità:
- (a) il [...] % della capacità di produzione nominale sarà acquistato da Sharp (ivi inclusi Sharp Electronics (Europe) GmbH e Sharp Electronics (Italia) SpA), in vista della vendita dei moduli sul mercato all'ingrosso, prevalentemente in Europa;
  - (b) il [...] % della capacità di produzione nominale sarà acquistato da ESSE, che utilizzerà i moduli per lo sviluppo e la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, di cui sarà proprietaria e di cui assicurerà la gestione;
  - (c) il [...] % della capacità di produzione nominale sarà acquistato da EGP, che lo rivenderà tramite Enel.si alla propria rete di affiliati, principalmente per un utilizzo in impianti all'interno di edifici residenziali e in impianti industriali o commerciali di piccole o medie dimensioni.
- (52) Da quanto sopra esposto risulta evidente che una parte significativa della produzione dell'impianto non sarà immessa sul mercato, poiché l'intera produzione sarà venduta a due delle società madri del venditore – Sharp ed EGP – nonché ad una loro joint venture – ESSE – su cui esse esercitano un controllo congiunto (cfr. punto (10)).
- (53) Nel quadro dell'accordo stipulato, i prodotti devono essere acquistati ad un prezzo stabilito da 3Sun su base trimestrale, secondo il prezzo medio sul mercato all'ingrosso a pronti dei moduli fotovoltaici a film sottile di silicio, utilizzando le informazioni pubblicamente accessibili relative al mercato, fornite da varie fonti indipendenti, e applicando uno sconto forfettario dell'[5-10]%. Tale riduzione di prezzo può dirsi in linea con le condizioni commerciali che un acquirente potrebbe negoziare con un fornitore, in base al volume delle vendite previsto dall'accordo e alla durata del medesimo. Inoltre, non rientrando nell'accordo come parte contraente, ma essendo una delle azioniste di 3Sun, ST non ha alcun interesse alla vendita dei prodotti ad un prezzo di gran lunga inferiore al valore di mercato. Si può pertanto ritenere che le vendite avverranno a condizioni commerciali normali, tali da non trasferire agli acquirenti gli effetti positivi dell'aiuto tramite un trattamento preferenziale che si spinga oltre quello di cui può generalmente avvalersi la concorrenza, in una situazione comparabile.
- (54) Alla luce di quanto sopra, poiché la produzione dell'impianto sarà venduta a condizioni equivalenti a quelle di mercato e, di conseguenza, il vantaggio

---

<sup>19</sup> Al momento della firma dell'accordo, ESSE non era parte contraente, ma lo è diventata dopo la sua costituzione.

derivante dall'aiuto non sarà trasferito a Sharp, ESSE ed EGP, non è necessario considerare i mercati a valle – ad esempio, quelli relativi ai settori dell'assemblaggio e dell'installazione di sistemi fotovoltaici<sup>20</sup> o al settore della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica<sup>21</sup> – per poter esaminare tutti i possibili effetti dell'aiuto.

(55) Si può quindi concludere che il prodotto interessato dal progetto d'investimento è rappresentato da moduli fotovoltaici a film sottile prodotti con tecnologia multi-giunzione.

- Mercato/i del prodotto rilevante/i

(56) Il punto 69 degli orientamenti stabilisce che il mercato del prodotto rilevante comprende il prodotto interessato ed i suoi sucedanei, considerati in modo tale dal consumatore (a causa delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi e dell'utilizzo previsto) o dal produttore (mediante la flessibilità degli impianti di produzione).

(57) Per quanto concerne le caratteristiche del prodotto, i moduli fotovoltaici differiscono a seconda del processo di fabbricazione e dei materiali utilizzati (cristallino o film sottile). A loro volta, i moduli cristallini si distinguono a seconda del tipo di wafer utilizzato (monocristallino o policristallino), mentre i moduli a film sottile si possono suddividere a seconda dei materiali semiconduttori utilizzati (silicio, materiali composti, celle solari "dye-sensitized", ecc.), ovvero, come indicato al punto (47), a seconda della tecnologia degli strati (mono o multi-giunzione) o del tipo di supporto utilizzato.

(58) In termini di prezzo, i moduli a film sottile hanno prezzi unitari inferiori a quelli cristallini, controbilanciati però da un'efficienza di conversione energetica inferiore. Tuttavia, se si considerano le differenze dei tassi di efficienza riguardanti la conversione energetica, non vi è motivo di ritenere che moduli prodotti utilizzando processi di fabbricazione, materiali, tecnologie o supporti diversi debbano presentare differenze significative a livello di prezzo, ovvero non siano tra loro sostituibili all'interno di impianti fotovoltaici.

(59) Alla luce di quanto sopra, nulla lascia supporre che moduli fotovoltaici basati su processi di fabbricazione, materiali, tecnologie o supporti diversi appartengano a mercati del prodotto diversi. Non vi è quindi motivo di ritenere che il mercato del prodotto rilevante possa avere dimensioni più ridotte di quello dei moduli fotovoltaici.

(60) Come indicato al punto (50), i moduli fotovoltaici rappresentano la componente principale dei sistemi fotovoltaici e, al loro interno, non possono essere sostituiti da altri prodotti. Nulla induce quindi a ritenere che il mercato del prodotto rilevante possa avere dimensioni più ampie di quello dei moduli fotovoltaici.

---

<sup>20</sup> Cfr. punto (9).

<sup>21</sup> Cfr. punti (8) e (10).

(61) Questa descrizione del mercato del prodotto rilevante corrisponde a quella applicata in precedenti decisioni sugli aiuti di Stato<sup>22</sup>, nonché in decisioni in materia di concentrazioni riguardanti il medesimo settore<sup>23</sup>.

(62) Pertanto, ai fini della presente decisione, è possibile concludere che il mercato del prodotto rilevante per i moduli fotovoltaici a film sottile prodotti con tecnologia multi-giunzione (cfr. punto(54)) è quello dei moduli fotovoltaici.

- Mercato geografico rilevante

(63) Come stabilito al punto 70 degli orientamenti, ai fini dell'applicazione di quanto disposto al punto 68, lettere a) e b), dello stesso, le vendite e il consumo apparente sono di norma definiti a livello del SEE.

(64) Nelle decisioni sopra menzionate<sup>24</sup> si è ritenuto che il mercato del prodotto rilevante per i moduli fotovoltaici fosse il mercato mondiale, poiché in particolare:

(a) i moduli fotovoltaici sono commercializzati e distribuiti in tutto il mondo da produttori sia SEE che extra-SEE;

(b) non vi sono ostacoli tecnici al commercio internazionale di moduli fotovoltaici;

(c) i costi di trasporto dei moduli fotovoltaici non sono rilevanti;

(d) i livelli di prezzo dei moduli fotovoltaici nei vari mercati geografici sono omogenei.

(65) Non vi è motivo di ritenere che le suddette caratteristiche non siano più applicabili, in generale, al mercato dei moduli fotovoltaici e, di conseguenza, anche a quelli a film sottile.

(66) Ai fini della presente decisione è quindi possibile concludere che il mercato geografico rilevante per i moduli fotovoltaici è il mercato mondiale.

- Soglia di cui al punto 68, lettera a), degli orientamenti

(67) Conformemente al punto 68, lettera a), degli orientamenti, occorre verificare se le vendite del beneficiario rappresentino più del 25% delle vendite del prodotto/dei prodotti interessati sui mercati rilevanti, prima o dopo l'investimento.

(68) Il punto 70 degli orientamenti prevede che, ai fini dell'applicazione di quanto disposto al punto 68, lettere a) e b), del medesimo, le vendite e il consumo apparente vengano definiti al livello appropriato della classificazione Prodcom, di norma nel SEE, oppure, se tale informazione non è disponibile o rilevante, sulla

---

<sup>22</sup> Casi N 409/06 *HighSi* (GU C 77 del 5.4.2007, pag. 4), N 863/06 *Avancis* (GU C 227 del 27.9.2007, pag. 1), N 850/06 *Q-Cells* (GU C 270 del 13.11.2007, pag. 5), N 199/08 *Intico Solar* (GU C 195 dell'1.8.2008, pag. 2), N 773/07 *Wacker Schott* (GU C 243 del 24.9.2008, pag. 13), N 545/08 *Masdar* (GU C 9 del 14.1.2009, pag. 8), N 538/08 *ersol Thin Film* (GU C 63 del 18.3.2009, pag. 16), N 453/08 *Sunfilm* (GU C 106 dell'8.5.2009, pag. 7), C 21/08 *Sovello* (GU L 237 del 9.9.2009, pag. 15).

<sup>23</sup> Casi COMP/M.2367 *Siemens/E.ON/Shell/SSG* (GU C 172 del 16.6.2001, pag. 21), COMP/M.2712 *Electrabel/TotalFinaElf/Photovoltech* (GU C 133 del 5.6.2002, pag. 5).

<sup>24</sup> Cfr. note 22 e 23.

base di qualsiasi altra segmentazione del mercato generalmente accettata, per la quale siano prontamente disponibili dati statistici.

- (69) Per un numero significativo di paesi SEE non sono disponibili dati rilevanti sulle vendite e sul consumo apparente al livello appropriato della classificazione Prodcom relativamente ai moduli fotovoltaici a film sottile. Pertanto, ai fini della presente decisione, le vendite e il consumo apparente sul mercato dei moduli fotovoltaici sono definiti in ordine al mercato dei prodotti fotovoltaici, misurato in termini di capacità installata<sup>25</sup>. Tale parametro è considerato un'alternativa adeguata per il mercato dei moduli fotovoltaici, dal momento che questi sono prodotti intermedi nel mercato del fotovoltaico e che, per un prodotto intermedio, il mercato si sviluppa generalmente in modo del tutto simile a quello del prodotto finale<sup>26</sup>. Di conseguenza, per verificare la quota del beneficiario sul mercato dei prodotti fotovoltaici e, per estensione, su quello dei moduli fotovoltaici, occorre prendere in esame la capacità di produzione nominale di moduli fotovoltaici da parte del beneficiario (quale indicatore sostitutivo di riferimento per le vendite di moduli), paragonandola alla capacità totale installata nel mercato dei prodotti fotovoltaici.
- (70) Dal momento che il progetto d'investimento è iniziato nel 2010 e poiché si prevede il raggiungimento della piena capacità produttiva nel 2013, è necessario esaminare la quota del beneficiario nei mercati rilevanti nel 2009 e nel 2014.
- (71) Per esaminare tutti i possibili effetti dell'aiuto sul mercato rilevante con riferimento al punto 68, lettera a), degli orientamenti, è opportuno considerare unicamente le quote di mercato del beneficiario e delle sue società madri, nella misura in cui queste, proprietarie di impianti di fabbricazione, sono presenti sul mercato rilevante a livello di produzione; l'aiuto, infatti, non ha alcuna incidenza su un'eventuale presenza sul mercato all'ingrosso o al dettaglio e mira unicamente a sostenere la capacità produttiva, a livello di fabbricazione, giacché la vendita dei prodotti dell'impianto avviene a condizioni identiche a quelle di mercato (cfr. punto (54)).
- (72) Poiché, come indicato al punto (5), ST, EGP e Sharp esercitano un controllo congiunto su 3Sun, è opportuno considerare, in linea di principio, sia le quote di mercato individuali di queste società, sia la quota di mercato di 3Sun, per verificare se la soglia stabilita al punto 68, lettera a), degli orientamenti, risulta superata. Tuttavia, dal momento che ST ed EGP non sono attualmente presenti sul mercato dei moduli fotovoltaici a livello di produzione, fuorché tramite la loro partecipazione a 3Sun, non occorre considerare le loro quote individuali su tale mercato. Al contrario, come indicato al punto (7), Sharp – che risulta tra i leader del mercato delle celle e dei moduli fotovoltaici – è presente sul mercato dei moduli fotovoltaici non solo tramite la sua partecipazione a 3Sun, ma anche, individualmente, a livello di produzione.
- (73) Di conseguenza, per esaminare tutti i possibili effetti dell'aiuto sul mercato rilevante con riferimento al punto 68, lettera a), degli orientamenti, occorre considerare le quote di mercato individuali di 3Sun e di Sharp, nonché le quote

---

<sup>25</sup> Per “prodotti fotovoltaici installati”, o “capacità installata”, si intendono i moduli, nonché i sistemi e gli impianti fotovoltaici installati.

<sup>26</sup> Cfr. punti (50) e (54).

combinata delle medesime società sul mercato mondiale dei prodotti fotovoltaici nel 2009 e nel 2014.

- (74) Dalle informazioni di cui alla tabella 2, basate sui dati forniti dalle autorità italiane in merito alle vendite effettive e previste di 3Sun e Sharp e sulle stime di crescita sul mercato mondiale dei prodotti fotovoltaici pubblicate dall'Associazione dell'industria fotovoltaica europea (EPIA)<sup>27</sup> secondo due possibili scenari alternativi<sup>28</sup>, risulta che le quote di mercato individuali di 3Sun e Sharp<sup>29</sup> e le quote di mercato combinate delle due società non superano, rispettivamente, il [0-5]%, il [10-20]% e il [10-20]%, in termini di volume, e il [0-5]%, il [10-20]% e il [10-20]%, in valore, del mercato mondiale dei prodotti fotovoltaici, nel 2009 o nel 2014.

Tabella 2

**Quote di mercato di 3Sun e Sharp nel mercato mondiale dei prodotti fotovoltaici (2009-2014)**

Quota di mercato	2009	2014
<i>(in MWp)</i>		
3Sun	[0-5]%	[0-5]%-[0-5]%(a)
Sharp	[10-20]%	[5-10]%-[10-20]%
3Sun + Sharp	[10-20]%	[5-10]%-[10-20]%
<i>(in milioni di euro)<sup>(b)</sup></i>		
3Sun	[0-5]%	[0-5]%-[0-5]%
Sharp	[5-10]%	[5-10]%-[10-20]%
3Sun + Sharp	[5-10]%	[5-10]%-[10-20]%

Fonte: dati forniti da 3Sun/Sharp, EPIA, Photon Consulting

Note:

- (a) I margini di variazione corrispondono, ove pertinente, alle quote di mercato nei due scenari ipotizzati dall'EPIA.
- (b) I dati in valore sono calcolati applicando i seguenti prezzi medi in euro/W forniti da Photon Consulting: 2009: 2,29; 2010: 2,21; 2011: 1,74; 2013: 1,06; 2014: 1,06 (come per il 2013).

- (75) Poiché tutti i calcoli indicano che la quota del beneficiario sul mercato mondiale dei prodotti fotovoltaici installati, inclusa la quota della società madre del beneficiario presente su tale mercato, non rappresenta più del 25% del mercato totale, prima o dopo l'investimento, è possibile concludere che la soglia di cui al punto 68, lettera a), degli orientamenti, non è oltrepassata.

- Soglia di cui al punto 68, lettera b), degli orientamenti

<sup>27</sup> *Global Market Outlook for Photovoltaics until 2014 – May 2010 Update* (“Prospettive del mercato mondiale dei prodotti fotovoltaici fino al 2014 – aggiornamento al maggio 2010”), EPIA, Bruxelles, 2010.

<sup>28</sup> Lo scenario dell'EPIA incentrato su considerazioni strategiche si basa sul controllo e/o sull'introduzione di meccanismi di sostegno, quali le tariffe di alimentazione, supportati da una forte volontà politica a considerare il fotovoltaico come fonte di energia di primaria importanza. Lo scenario moderato si basa invece sull'ipotesi di un comportamento invariato (“business as usual”) del mercato in cui, invece di prevedere un ampio ricorso ai meccanismi di sostegno esistenti, si introduca un sistema di controllo ragionevole delle tariffe di alimentazione, in linea con i prezzi dei sistemi o degli impianti fotovoltaici.

<sup>29</sup> Le quote di mercato individuali di Sharp nel 2014 includono la sua partecipazione a 3Sun.

- (76) Conformemente al punto 68, lettera b), degli orientamenti, è necessario verificare se la capacità produttiva creata dal progetto d'investimento è superiore al 5% del volume del mercato, misurato utilizzando dati sul consumo apparente relativi al prodotto interessato a livello del SEE, a meno che negli ultimi 5 anni il tasso medio di crescita annua del consumo apparente sia stato superiore al tasso medio di crescita annua del PIL all'interno del SEE.
- (77) Come rilevato al punto (68), se non si dispone di dati sul consumo apparente al livello appropriato della classificazione Prodcom nel SEE, il tasso medio di crescita annua del prodotto interessato può essere definito sulla base di qualsiasi altra segmentazione del mercato generalmente accettata, per la quale siano prontamente disponibili dati statistici. Come rilevato al punto (69), il mercato dei prodotti fotovoltaici, misurato in termini di capacità installata, è considerato un parametro sostitutivo adeguato per il mercato dei moduli fotovoltaici. Poiché i suddetti dati non sono disponibili per l'intero SEE, si utilizzano, in alternativa, quelli relativi all'UE-27.
- (78) Dalle informazioni di cui alla tabella 3 risulta che il tasso di crescita annuo composto (CAGR) dei prodotti fotovoltaici installati nell'UE-27 per il periodo 2004-2009 è del 51,34%, in termini volumetrici.

Tabella 3

**Prodotti fotovoltaici installati nell'Unione europea (2004-2009)**

<i>(in MWp)</i>		
2004	2009	CAGR 2004-2009
706	5 605	51,34%
<i>Fonte: EPIA</i>		

- (79) Per il periodo 2004-2009, il CAGR del PIL nell'UE-27 è dello 0,86%, in termini volumetrici<sup>30</sup>.
- (80) Poiché il tasso medio di crescita annua del mercato dei prodotti fotovoltaici e, per estensione, di quello dei moduli fotovoltaici ha superato il tasso medio di crescita annua del PIL nell'UE-27 nel quinquennio di riferimento, è possibile concludere che non occorre verificare se la soglia stabilita al punto 68, lettera b), degli orientamenti, sia o meno superata.
- 3.3.3. Conclusione riguardante la compatibilità con le disposizioni degli orientamenti in materia di aiuti ai grandi progetti d'investimento*
- (81) Alla luce delle risultanze di cui ai punti (39), (75) e (80), è possibile concludere che l'aiuto soddisfa le disposizioni degli orientamenti in materia di aiuti ai grandi progetti d'investimento.

---

<sup>30</sup> Fonte: Eurostat.



### **3.4. Conclusione**

(82) In considerazione di quanto sopra, è possibile concludere che la misura notificata soddisfa le condizioni previste dagli orientamenti per poter essere considerata compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE.

### **4. DECISIONE**

(83) La Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura notificata, giacché essa è compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE.

(84) La Commissione rammenta alle autorità italiane che, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, tutti i progetti di modifica della misura in questione devono essere notificati alla Commissione.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera, nella lingua facente fede, sul sito: [http://ec.europa.eu/eu\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm)

La domanda dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Aiuti di Stato  
J-70 3/225  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË  
Fax +32 22961242

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA  
Vicepresidente